

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) “**consumatore**”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
 - b) “**professionista**”: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
 - c) “**associazioni dei consumatori**”: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
 - e) “**clausole inique o vessatorie**”: le clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi e che danno luogo ad un significativo squilibrio, a sfavore dei consumatori, nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi;
 - f) “**Commissione**”: la Commissione per la Regolazione del Mercato istituita presso la CCIAA di Pescara;
 - g) “**Camera**”: la Camera di Commercio di Pescara.

Art. 2 Finalità e oggetto del regolamento

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute all'art. 2, comma 4, della L. 580/93, concernenti le funzioni camerali di regolazione del mercato, è istituita presso la Camera una Commissione, denominata Commissione per la Regolazione del Mercato, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

TITOLO II – La Commissione per la Regolazione del Mercato

Art. 3 Composizione e funzionamento

1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati dalla Giunta camerale: un docente universitario esperto in diritto civile e dei consumatori, al quale sono assegnate le funzioni di Vicepresidente e tre esperti designati dagli Ordini dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai della provincia di Pescara.
2. I dipendenti della CCIAA possono partecipare alle riunioni come referenti o come relatori.
3. La Segreteria della Commissione, istituita all'interno dell'Area della Regolazione del Mercato, è composta da una unità appartenente alle categorie D o C.



4. Per ogni seduta della Commissione, i suoi membri, compresi gli esperti nei casi di cui all'art. 7, comma 1, ed esclusi Presidente e Segretario, hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rinominati.

Art. 4 Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - a) esprime parere in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti che regolano i rapporti fra professionisti e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, proponendo eventualmente alla Giunta camerale l'esercizio dell'azione inibitoria *ex art. 37* del Codice del consumo;
 - b) promuove la predisposizione di contratti tipo tra imprese e tra imprese e consumatori e dei codici di condotta e li propone, per l'adozione, alla Giunta camerale;
 - c) può proporre alla Giunta camerale la costituzione di parte civile della Camera nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché l'attivazione dei procedimenti *ex art. 2601 c.c.* per la repressione della concorrenza sleale;
 - d) anche in collaborazione con enti pubblici, Associazioni di categoria imprenditoriali e dei consumatori interessate, promuove altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento;

TITOLO III – Il procedimento di verifica sulla vessatorietà delle clausole inserite nei contratti con consumatori ed utenti.

Art. 5 Iniziativa

1. L'esame di contratti fra consumatori e professionisti, al fine di accertare la presenza di eventuali clausole vessatorie negli stessi, può essere attivato sia d'ufficio, sulla base degli indirizzi della Giunta camerale, sia sulla base di eventuali segnalazioni circostanziate da parte delle Associazioni di categoria imprenditoriali e dei consumatori.
2. In caso di iniziative da parte di singoli soggetti, la Commissione si riserva di procedere solo qualora le segnalazioni riguardino fattispecie di rilevante e generale interesse.
3. La Commissione può inoltre decidere, previo consenso scritto del soggetto che ha fatto pervenire la segnalazione, di trasmettere le segnalazioni ricevute ad altra Camera di Commercio ritenuta competente sulla base di un criterio di specializzazione o di territorialità, la quale accetti di esprimere il proprio parere in materia.
4. La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento e trasmette gli atti e le risultanze al Presidente il quale li sottopone all'esame della Commissione.



Art. 6

Attivazione del procedimento e istruttoria

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti, delibera l'eventuale avvio della procedura.
2. In questo caso, la Segreteria comunica alle parti interessate (e cioè al professionista o all'impresa che ha predisposto il modulo contrattuale ed alle Associazioni o ai singoli che hanno inviato la segnalazione) l'avvio del procedimento di controllo delle clausole, invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione dinanzi a sé o dinanzi alla Commissione.
3. Nel corso del procedimento, la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'attività istruttoria.
4. In caso di audizione, le parti interessate sono convocate mediante raccomandata a.r., fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo almeno cinque giorni prima.
5. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati o da altra persona di fiducia; di ogni audizione è redatto sintetico rapporto.

Art. 7

Parere

1. La Commissione, eventualmente con l'ausilio di ulteriori esperti nei casi di particolare complessità e specialità delle materie trattate, esperite eventuali audizioni delle parti interessate e, se del caso, sentite le Associazioni di categoria imprenditoriali e dei consumatori coinvolte, nel termine di 90 gg. dal ricevimento delle segnalazioni di cui all'art. 5, comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame; il termine sopra indicato può essere prorogato dalla Commissione per una sola volta e per la durata massima di 90 gg. qualora si presentino particolari esigenze istruttorie.
2. Il parere deve essere comunicato tempestivamente dalla Segreteria agli interessati con l'eventuale invito al professionista ad uniformarsi alle indicazioni operative del parere medesimo entro un congruo termine.

Art. 8

Azione inibitoria

1. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo precedente, le parti interessate non si uniformino al parere della Commissione, quest'ultima propone alla Giunta camerale l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del Codice del Consumo.
2. La Giunta, qualora ritenga rilevante e generale l'interesse sotteso alla fattispecie, assume i necessari atti per l'esercizio dell'azione di cui al presente articolo.



TITOLO IV – Predisposizione e promozione di modelli contrattuali

Art. 9

Fase preliminare ed avvio del procedimento

1. Il procedimento viene avviato d'ufficio ovvero a seguito di segnalazioni ed istanze provenienti dalle Associazioni di categoria imprenditoriali, dei professionisti e dei consumatori.
2. La Segreteria provvede ad elaborare lo schema contrattuale ovvero ad esaminare, anche sotto il profilo della non vessatorietà delle clausole, la proposta inviata dalle Associazioni interessate.
3. Nella fase istruttoria, se necessario, la Segreteria può procedere all'audizione dei rappresentanti delle Associazioni interessate.

Art. 10

Concertazione, adozione e diffusione dei modelli contrattuali

1. Lo schema contrattuale predisposto dalla Segreteria, ovvero proposto dall'Associazione, viene esaminato dalla Commissione che vi apporta le opportune integrazioni e/o modifiche ed è poi sottoposto alle Associazioni di categoria imprenditoriali e dei consumatori interessate affinché possano proporre motivate osservazioni e proposte di modifica, al fine di giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.
2. In caso di disaccordo fra le Associazioni sul testo da adottare, la Commissione procede alla relativa valutazione in contraddittorio, eventualmente predisponendo un nuovo schema contrattuale.
3. Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, il modello contrattuale è approvato dalla Commissione e successivamente proposto alla Camera per l'adozione effettuata con delibera di Giunta.
4. I modelli contrattuali adottati dalla Camera vengono promossi e diffusi nei rispettivi mercati, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con le Associazioni.

TITOLO VI – La repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Art. 11

L'azione di repressione della concorrenza sleale

1. Al fine di svolgere la funzione di cui all'art. 2, n. 5, della L. 580/93, la Camera, anche su proposta della Commissione e previa delibera di Giunta, attiva l'azione di repressione della concorrenza sleale ex art. 2601 c.c..
2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni e Comitati, possono segnalare alla Camera atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.



Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Pescara

Art. 12

Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica

1. Ai sensi dell'art. 2, n. 5, della L. 580/93 e per perseguire un più efficiente funzionamento dei mercati locali, la Camera, anche su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.